

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 20

PROPOSTA DI AGGIUNTA AL REGOLAMENTO

(Articoli 18-*bis*, 18-*ter*, 18-*quater*: norme in materia di autorizzazioni a procedere concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, **IOTTI**, *Presidente* e dai deputati **BASSANINI**, **CIAFFI**, **DEL PENNINO**, **FACCHIANO**, **FERRARA**, **FILIPPINI ROSA**, **LO PORTO**, **MARTINAZZOLI**, **MINUCCI**, **USELLINI**, nonché dal deputato **LABRIOLA**, *relatore*

Presentata alla Presidenza della Camera il 1° giugno 1989

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nuova disciplina del regolamento della Camera dei deputati, che si sottopone al vostro giudizio ed alla vostra deliberazione, ha per oggetto il procedimento per la autorizzazione a procedere per il perseguimento dei reati di cui all'articolo 96 della Costituzione, conseguente alla revisione costituzionale che di recente ha abrogato la così detta giustizia politica.

L'iniziativa è stata assunta dal Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere e dai componenti della medesima Giunta, e consiste nella previsione di tre nuovi articoli del regolamento, il 18-*bis*, il 18-*ter*, il 18-*quater*, che regolano rispettivamente la trasmissione alla Giunta delle richieste di autorizzazione a procedere, le richieste di sottoposizione a procedimento penale per i reati di cui

all'articolo 96 della Costituzione, le richieste di autorizzazione all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi adottati nei procedimenti relativi ai suddetti reati.

Si tratta in sostanza di un adempimento necessario per completare il *corpus* normativo concernente la regolazione del procedimento speciale per l'accertamento delle responsabilità penali connesse ai così detti reati ministeriali, già contenente la nuova formulazione degli articoli della Costituzione e la recentissima legge ordinaria in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

La proposta attua in modo corretto la disciplina regolamentare in materia, né si discosta dai principi e dalle disposizioni corrispondenti, sia in materia di rapporti sostanziali, sia per ciò che si riferisce al procedimento.

Vi è una sola modifica che si renderebbe opportuna ed è quella concernente la facoltà di richiedere un supplemento di indagine, che è sempre un naturale potere funzionale di un'assemblea rappresentativa la quale svolga eccezionalmente poteri di natura *extra ordinem*, o paragiurisdizionale, e che ancor più deve ritenersi opportuno di prevedere considerando la introduzione della così detta esimente avvenuta con la riforma costituzionale.

Ma non si è ritenuto dalla maggioranza della Giunta che il mezzo regolamentare sia idoneo a questo fine: e comunque va escluso nella assenza di norme esplicite che la predetta facoltà comunque sussiste.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore.*

TESTO PROPOSTO

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

ART. 18-bis.

« 1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ».

Dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

ART. 18-ter.

« 1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel termine tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì, qualora ne faccia richiesta, di prendere visione degli atti del procedimento.

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

4. La richiesta di autorizzazione è iscritta di norma al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui viene presentata la relazione da parte della Giunta, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5. Nel caso di decorso del termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di autorizzazione, di norma, al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui è scaduto il termine, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5.

5. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma del comma 4, assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere.

6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

7. L'Assemblea è chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte di cui al comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non siano state formulate proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, le quali si intendono respinte qualora non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La reiezione di tali proposte è intesa come deliberazione di concessione dell'autorizzazione.

8. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse,

l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di tali soggetti ».

Dopo l'articolo 18-ter è inserito il seguente:

ART. 18-quater.

« 1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili.

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione.

3. Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 18-ter. Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione.

4. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta. Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di formulare ulteriori conclusioni ».